

Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.R. 4/2016

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.), come previsto dall'art. 7, comma 9, della L. R. 18 febbraio 2016, n. 4.
2. Ai fini del presente regolamento, s'intende:
 - a) per "Comitato", il Comitato tecnico per la V.I.A. della Città metropolitana di Venezia;
 - b) per Referente istruttorio, il componente laureato esperto della Commissione V.I.A. a cui viene assegnata l'istruttoria della singola istanza con funzioni di relatore e coordinatore del sottogruppo competente.
 - c) per L.R. 4/2016, la legge regionale del Veneto 18 febbraio 2016, n° 4 ad oggetto "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
 - d) per D.Lgs 152/2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni.
 - e) per Presidente, il Presidente del Comitato Tecnico per la V.I.A.;

Art. 2

(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato Tecnico metropolitano V.I.A., nel seguito chiamato Comitato, è istituito con atto del Sindaco metropolitano.
2. Il Comitato è presieduto dal Dirigente della struttura metropolitana competente in materia di valutazione d'impatto ambientale (nel seguito definito Presidente) ed è composto:
 - a) dal responsabile dell'Ufficio metropolitano competente per la V.I.A.;
 - b) dal Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPAV o da funzionario da lui delegato;
 - c) da 7 laureati, in qualità di componenti fissi, esperti in analisi e valutazione ambientale, di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, competenti nelle seguenti materie:
 - c.1. pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio,
 - c.2. tutela delle specie biologiche e della biodiversità,
 - c.3. tutela dell'assetto agronomico e forestale,
 - c.4. difesa del suolo, geologia e idrogeologia,
 - c.5. salute ed igiene pubblica,
 - c.6. impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali,
 - c.7. interventi idraulici e modellistica idraulica.

- d) da un funzionario del Comune territorialmente coinvolto dalla realizzazione dell'intervento in valutazione, senza diritto di voto.
3. I suddetti 7 laureati esperti potranno essere integrati, su chiamata del Presidente, in relazione alla complessità del progetto con altri esperti in:
- c.8. tutela dei beni culturali ed ambientali,
 - c.9. contenimento degli inquinanti;
 - c.10. inquinamento acustico e agenti fisici
 - c.11. diritto od economia ambientale.
4. Il numero (minimo sette e massimo undici) ed i componenti del Comitato di cui ai precedenti commi 2 e 3 (in seguito "componenti esperti") vengono individuati con atto del Sindaco metropolitano a seguito dell'esito dell'avviso pubblico di cui al comma successivo.
5. Le candidature per la partecipazione in qualità di componenti esterni potranno essere avanzate a seguito di apposito avviso pubblico aperto ad esperti provenienti da istituzioni pubbliche (Enti pubblici, Università, Enti ed Istituti di ricerca, ordini professionali) oppure esercitanti la professione in ambito privato, con specificazione del curriculum e delle materie per le quali il candidato si propone, tra quelle sopra elencate.

Fatta salva la copertura delle professionalità richieste ai commi 2 e 3, è data preferenza ai candidati provenienti da istituzioni pubbliche.

Art. 3

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato è l'organo tecnico-istruttorio dei procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale in ambito metropolitano.
2. L'istruttoria del Comitato ha le seguenti finalità:
 - accertare la completezza della documentazione presentata;
 - verificare gli impatti diretti e indiretti dei progetti sui seguenti fattori:
 - l'uomo, la fauna e la flora;
 - il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
 - i beni materiali ed il patrimonio culturale;
 - l'interazione tra i fattori di cui sopra;
 - accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
 - valutare le misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti e i sistemi di monitoraggio proposti;
 - effettuare l'analisi tecnica dei contenuti delle osservazioni, delle controdeduzioni e dei pareri, nonché delle risultanze dell'eventuale inchiesta pubblica.
3. L'esame dei progetti si conclude con un Parere sull'impatto ambientale del progetto. Il parere, sempre motivato, può essere positivo, negativo o condizionato. In caso di parere condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli ed i limiti che formano parte integrante del successivo provvedimento di autorizzazione e realizzazione. Le prescrizioni devono comunque essere tali da non richiedere lo svolgimento di nuova e diversa attività progettuale ma solo l'adeguamento vincolato di quella presentata.

In caso di parere negativo del Comitato tecnico V.I.A. il progetto non può essere realizzato.

4. Il Comitato si esprime anche in relazione a progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi della normativa nazionale e regionale. In tal caso il Comitato tecnico V.I.A. esprime un parere in merito all'assoggettamento o meno del progetto alla procedura di V.I.A e, se del caso, nella seconda ipotesi impartisce le necessarie prescrizioni.
5. Il Comitato può essere interpellato per un parere preventivo, su richiesta del Presidente, su altri progetti sottoposti all'esame della Città metropolitana di Venezia in relazione ad altre finalità, qualora vi sia il dubbio che siano da assoggettare a VIA.

Art. 4

(Funzionamento del Comitato)

1. Il comitato è convocato dal Presidente del Comitato tutte le volte che si renda necessario in relazione alle domande presentate.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un funzionario del Servizio ambiente appositamente delegato, di norma dal responsabile dell'Ufficio V.I.A..
3. La convocazione è effettuata con avviso scritto, contenente la data, l'ora e la sede della seduta, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione è trasmesso ai componenti del Comitato, con il sistema della posta elettronica certificata (PEC), o all'indirizzo di posta elettronica anche non certificata fornito, con un preavviso di almeno cinque giorni. In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto fino a non meno di ventiquattro ore. In ogni caso sono indicate le modalità di accesso alla documentazione inerente l'ordine del giorno.
5. Le sedute del Comitato sono valide se è presente almeno la metà dei componenti in carica, che devono comunque essere superiori alla metà del numero previsto all'art. 2, comma 2, con arrotondamento all'unità superiore. Le deliberazioni del Comitato sono approvate se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso di parità dei voti. In tale situazione prevale il voto del Presidente. In caso di mancanza del numero legale, è redatto il verbale di "seduta deserta" con l'indicazione dei componenti presenti e di quelli assenti.
6. Il componente esperto che risulti assente senza giustificato e grave motivo per tre sedute consecutive viene segnalato dal Presidente del Comitato al Sindaco metropolitano che, previa verifica della giustificazione, lo dichiara decaduto e provvede alla sostituzione ai sensi del successivo art. 8. I componenti esperti devono assicurare, in corso d'anno un numero di presenze alle sedute plenarie di Comitato non inferiore al 70% salvo i casi di forza maggiore, per i quali devono provvedere a segnalare tempestivamente l'assenza. Per assenze non giustificate superiori al 30% il presidente del Comitato propone al Sindaco metropolitano la revoca dell'incarico e la sostituzione del componente ai sensi del successivo art. 8.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da personale dipendente del servizio Ambiente, cui l'Ufficio V.I.A. appartiene.
8. Delle riunioni è redatto un verbale, firmato dal segretario e dal Presidente del Comitato. Il verbale deve riportare almeno i seguenti elementi: 1) luogo, data e ora della seduta; 2) i nominativi dei componenti presenti; 3) gli argomenti trattati; 4) i punti principali della

discussione; 5) gli interventi di soggetti estranei ai lavori; 6) le conclusioni a cui il comitato è pervenuta con l'esito delle votazioni, indicando i componenti che hanno espresso un voto contrario.

9. La redazione del verbale è curata dal segretario e deve essere completata entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della seduta. Il verbale è letto ed approvato dal Comitato nella prima seduta utile successiva. In sede di approvazione del verbale, il Comitato può deliberare eventuali rettifiche o integrazioni. Ai fini dell'accelerazione dei tempi di verbalizzazione l'approvazione del verbale può avvenire anche in via telematica, mediante apposite e-mail.
10. E' consentita la partecipazione ai lavori istruttori del Comitato anche del soggetto proponente o di un suo delegato, su richiesta dell'interessato o nei casi in cui il Comitato stesso ravvisi l'esigenza dell'audizione per approfondire alcuni aspetti del progetto. In entrambi i casi, l'intervenuto deve abbandonare la seduta prima del pronunciamento finale del Comitato.

Art. 5

(Organizzazione del Comitato)

1. Il Comitato può essere articolato in sottogruppi per lo svolgimento dell'attività istruttoria, fermo restando in capo al Comitato stesso la formulazione del parere.
2. L'assegnazione dei componenti esperti ai vari sottogruppi è disposta, sentiti gli interessati, sulla base delle competenze professionali e delle esigenze istruttorie.
3. Il Comitato delibera in ordine all'individuazione dei componenti del sottogruppo e all'assegnazione dell'istruttoria delle singole domande ad un suo componente (Referente istruttorio), con funzioni di relatore e coordinatore del sottogruppo competente.
4. All'attività istruttoria dei singoli sottogruppi possono partecipare, su richiesta, anche altri componenti del Comitato.
5. Ciascun sottogruppo svolge l'attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni, ed effettua i sopralluoghi, con i tecnici dell'Ufficio V.I.A., le verifiche, gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento dell'istruttoria.
6. In ragione della materia da trattare ed in particolare per materie la cui autorizzazione è di competenza della Città metropolitana di Venezia, il Presidente del Comitato dispone affinché gli uffici competenti predispongano un proprio contributo istruttorio da condividere con il sottogruppo - se nominato - e da presentare al Comitato in sede plenaria.
7. Il Presidente, al fine di coordinare i lavori del Comitato con quelli della Conferenza di Servizi prevista dagli art. 10 e 11 della L.R. 4/2016, può richiedere la presenza del sottogruppo istruttorio ai lavori della conferenza medesima.

Art. 6

(Termini per l'istruttoria e per il provvedimento)

1. L'istruttoria di verifica di assoggettabilità a V.I.A. da parte del sottogruppo si conclude, entro 60 giorni (con anticipo del 33% sui termini di legge) dalla data di pubblicazione sul sito della Città metropolitana di Venezia appositamente istituito per le procedure di V.I.A., con una relazione scritta contenente, almeno, una sintetica descrizione dell'attività istruttoria svolta, la situazione di fatto, i presupposti di diritto, le considerazioni di ordine tecnico dei componenti e con una proposta di parere motivato da sottoporre alla discussione del Comitato in seduta plenaria.
2. L'istruttoria di V.I.A. da parte del sottogruppo si conclude, entro 120 giorni (con anticipo del 20% sui termini di legge) dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. presso la Città metropolitana di Venezia e i comuni ove è localizzato l'impianto, opera o intervento, con una relazione scritta contenente, almeno, una sintetica descrizione dell'attività istruttoria svolta, la situazione di fatto, i presupposti di diritto, le considerazioni di ordine tecnico dei componenti, considerazioni in ordine alle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e con una proposta di parere motivato al Comitato.
3. Il ritardo, imputabile al sottogruppo, nella consegna dell'istruttoria superiore a 30 giorni rispetto ai termini temporali definiti ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, per ogni giorno di ritardo, del 2,00 % della somma di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 10.
4. Il Comitato è convocato in seduta plenaria entro i successivi 10 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, e formula parere motivato entro il termine di 5 giorni dalla data di apertura della seduta plenaria.
5. Il ritardo imputabile al Comitato nel formulare il parere superiore a 30 giorni rispetto ai termini temporali definiti al comma 4 comporta la riduzione, per ogni giorno di ritardo, del 2,00 % della somma di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 10.

Art. 7

(Inchiesta pubblica)

1. Le inchieste pubbliche disposte ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4/2016 sono presiedute dal Presidente, che può delegare a ciò il referente istruttorio o altro componente del sottogruppo.
2. Alle inchieste pubbliche partecipano tutti i componenti del sottogruppo cui è assegnata l'istruttoria dell'istanza; possono altresì partecipare anche gli altri componenti. Sono invitati, inoltre, coloro che hanno presentato osservazioni e/o pareri; a ciascuno viene data l'opportunità di esprimere considerazioni e al proponente del progetto la possibilità di replica.
3. Dell'inchiesta viene tenuto un verbale con le modalità previste per le riunioni plenarie.
4. Gli esiti dell'inchiesta vengono valutati dal Comitato in sede di espressione del parere di competenza.
5. Nelle more dell'adozione del regolamento sulla partecipazione di cui all'art. 5 dello Statuto, sarà disponibile un elenco aperto ai cittadini portatori di interesse singoli o associati che vogliono essere informati via posta elettronica del deposito di ogni singolo progetto.

6. Ai fini della misura del compenso spettante agli esperti l'inchiesta pubblica equivale a una seduta plenaria del Comitato tecnico V.I.A.

Art. 8

(Dimissioni, decadenza e revoca dei componenti)

1. Le dimissioni di un componente esperto sono presentate con lettera, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, al Sindaco della Città metropolitana di Venezia.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed hanno effetto dal trentesimo giorno successivo.
3. Entro cinque giorni dal ricevimento delle dimissioni, è avviato il procedimento di surroga, che deve concludersi entro 30 giorni dalle dimissioni dalla presentazione al protocollo della Città metropolitana di Venezia.
4. Il Sindaco metropolitano procede alla nomina del nuovo componente, ai fini della reintegrazione del Comitato.
5. In caso di assenze superiori al 30% delle sedute regolarmente convocate, non preventivamente giustificate, il Sindaco metropolitano, previa diffida ed esame delle controdeduzioni dell'interessato da trasmettere entro cinque giorni dalla diffida stessa, dichiara la decadenza del componente esperto e provvede alla sua sostituzione.
6. Su proposta motivata del Presidente del Comitato, il Sindaco metropolitano può disporre la revoca del componente esperto del Comitato in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto al successivo art. 12.
7. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento da comunicare all'interessato mediante posta elettronica certificata.
8. Il Comitato continua a svolgere la propria attività, se in numero sufficiente ad assicurare il quorum strutturale di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 9

(Disciplina degli incarichi ad esperti esterni aggiunti)

1. Su proposta motivata del Comitato, il Presidente può disporre l'affidamento di specifiche analisi o studi di elevata competenza specialistica ad esperti esterni ulteriori a quelli individuati all'art. 2 commi 2 e 3.
2. I compensi dei componenti esperti nominati ai sensi del comma 1 sono compresi nella quota di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 10.

Art. 10

(Compensi)

1. I componenti esperti esterni del Comitato, hanno diritto a percepire:

- a. un compenso lordo annuo, correlato al numero delle istruttorie eseguite, nella misura del 50% degli importi introitati dalla Città metropolitana per i diritti di istruttoria, al netto dei costi eventualmente sostenuti per gli esperti di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 9 comma 1; per ogni istruttoria, tale somma sarà suddivisa tra i componenti del sottogruppo, attribuendo l'80% della somma equamente suddivisa tra i componenti del sottogruppo e il restante 20% al referente istruttorio di progetto.
 - b. un compenso a ciascun componente esperto di euro 82,58 per la partecipazione ad ogni seduta del Comitato.
2. Per missioni al di fuori del territorio metropolitano, ai componenti esperti esterni spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio documentate, a condizione che le missioni siano state preventivamente autorizzate dal Presidente del Comitato.
 3. La liquidazione del compenso e dei rimborsi delle spese di viaggio è effettuata dal Dirigente del servizio entro il mese di febbraio successivo all'anno di attività, sulla base di una relazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio V.I.A. che documenta, fra l'altro, l'attività svolta e gli importi riscossi dalla Città metropolitana di Venezia.

Art. 11

(Costi relativi all'esame dei progetti)

1. I criteri ed i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedura VIA, sono fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 1021 del 29 giugno 2016, ad oggetto "*Legge regionale 18 febbraio 2016 n° 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione ambientale integrata". Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative a i costi delle istruttorie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 4/2016 e relative modalità di calcolo e versamento.*" come eventualmente rideterminati con deliberazione del Consiglio metropolitano. Qualora la Giunta Regionale ridetermini i costi istruttori con nuova deliberazione, automaticamente saranno aggiornati quelli metropolitani.

Art. 12

(Norme deontologiche)

1. Ciascun componente si impegna a non intrattenere, nel corso dell'incarico e nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque denominati, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di VIA, VINCA e VAS, ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo; i componenti decadono dall'incarico nel caso in cui l'esercizio delle loro funzioni si ponga in conflitto, attuale o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività richiesta ai componenti della Commissione. In particolare, costituisce ipotesi di conflitto di interesse rilevante l'aver intrattenuto nei due anni precedenti alla nomina, o intrattenere in costanza di incarico, rapporti di collaborazione o consulenza, comunque denominati e svolti anche a titolo gratuito, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di VIA, VINCA e VAS ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo. Tale circostanza dovrà essere autocertificata all'inizio di ogni seduta del Comitato ed acquisita a verbale.

2. I componenti del Comitato non possono chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti, ma sono tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al Responsabile dell'ufficio metropolitano V.I.A..
3. I componenti del Comitato si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale.
4. Nello svolgimento delle attività presso il Comitato si assumono la responsabilità delle istruttorie loro assegnate sottoscrivendo la relazione di sintesi che viene depositata agli atti.